

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 119

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOGHERINI, CARRESCIA, CENNI, FEDI, GIULIETTI, LODOLINI,  
MAESTRI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI**

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo

*Presentata il 15 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della XVI legislatura, il Parlamento ha ratificato, ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95, la Convenzione di Oslo, che prevede il divieto di uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe a grappolo e che impegna gli Stati aderenti a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime di questa tipologia di ordigni.

Ad oggi la Convenzione, che è entrata in vigore il 1° agosto 2010, è stata firmata da 111 Stati, dei quali 74 hanno anche proceduto alla sua ratifica.

Purtroppo, tra gli Stati che non hanno firmato la Convenzione figurano i principali produttori di bombe a grappolo: que-

sto ha consentito l'uso di questi micidiali ordigni nei conflitti che si sono combattuti recentemente.

Si stima che nelle guerre degli ultimi dieci anni siano state utilizzate oltre 360 milioni di submunizioni a grappolo.

In Libia, prima della resa, le truppe di Gheddafi hanno lanciato bombe a grappolo MAT-120 nei centri abitati di Misurata uccidendo e ferendo centinaia di persone. Queste bombe sono state prodotte dall'azienda spagnola Instalaza SA, che vede la *Deutsche Bank* tra i suoi principali finanziatori.

Le bombe a grappolo sono state utilizzate anche in Libano nel recente conflitto che si è concluso grazie alla straordinaria

opera di mediazione dell'Italia, tuttora impegnata nel mantenimento della pace e nell'opera di sminamento.

Le munizioni a grappolo sono armi di grandi dimensioni, lanciate da aerei, elicotteri o da sistemi di artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili, che si aprono a mezz'aria spargendo centinaia (o nel caso di quelle di artiglieria decine) di submunizioni più piccole. Queste armi sono in grado di distruggere obiettivi estesi e di colpire bersagli in movimento. Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo. Tuttavia, nel caso in cui il dispositivo non funzioni, rimangono attive e possono esplodere al minimo contatto o spostamento, diventando di fatto delle mine terrestri.

Il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle case produttrici è del 5 per cento, ma i dati raccolti nei Paesi colpiti dimostrano che la percentuale arriva a raggiungere il 25 per cento. Questo tasso è influenzato da fattori tecnici ma anche dalle condizioni del terreno e dall'altezza del lancio.

L'instabilità delle bombe a grappolo le rende non solo pericolose per chi le dovesse toccare, ma anche per il personale militare e civile addetto allo sminamento; inoltre la potenza delle cariche le rende ancora più letali delle tradizionali mine terrestri.

Il danno causato alle popolazioni è enorme: si calcola che degli 11.000 individui che ogni anno rimangono vittime di questi ordigni nei 23 Paesi dove sono disseminati, il 98 per cento siano civili e ben un quarto di essi siano bambini. Tragicamente, infatti, come succede per le mine antipersona, la forma e le dimensioni di questi ordigni costituiscono un motivo di attrazione per i più piccoli.

I nostri militari in Libano, presenti con il contingente internazionale di pace UNIFIL, sono direttamente impegnati in un programma di educazione dei bambini per aiutarli a riconoscere e a evitare le bombe a grappolo.

Sempre italiani sono molti degli operatori volontari che si prodigano nelle aree

dei conflitti per alleviare la sofferenza e la devastazione che la presenza delle bombe a grappolo inesplose causa alle popolazioni, con un costo insostenibile in termini sociali ed economici, tanto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito le bombe a grappolo un grave ostacolo al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio.

Le organizzazioni non governative riunite nella *Cluster Munition Coalition* (CMC), che si sono prodigate nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei Governi sul pericolo derivante dalle bombe a grappolo e sulla necessità di mettere definitivamente al bando l'uso di tali ordigni, dal 2009 sono impegnate nel segnalare le istituzioni finanziarie che forniscono investimenti e servizi finanziari alle imprese che producono queste bombe. Tale segnalazione è contenuta in un rapporto biennale dal titolo «*Worldwide investments in cluster munition: a shared responsibility*». Il rapporto attesta che 166 istituzioni finanziarie pubbliche e private continuano ad investire in compagnie che producono bombe a grappolo.

Da quando la Convenzione di Oslo è stata adottata nel maggio 2008, in tali imprese sono stati investiti 39 miliardi di dollari.

Alla Camera dei deputati la questione degli investimenti destinati a questo settore è stata sollevata anche in occasione dell'esame della legge di ratifica della citata Convenzione di Oslo con l'approvazione di un ordine del giorno (n. 9/4193/2) che impegnava il Governo a « predisporre un successivo provvedimento, atto a contrastare l'intermediazione per banche e altri istituti puntualmente individuati, al fine di impedire il finanziamento di società, costituite in qualsiasi forma giuridica e aventi sede in Italia o all'estero, che in qualunque modo siano coinvolte in attività riguardanti le mine antipersona e le munizioni a grappolo, comprendente specifiche disposizioni circa la designazione di uffici responsabili della pubblicazione annuale, contenente l'elenco di tali società, nonché l'emanazione di apposite istruzioni, a carico della Banca d'Italia,

per l'esercizio di controlli rafforzati in materia sull'operato degli intermediari finanziari abilitati ».

Si ricorda inoltre che la stessa legge di ratifica (legge n. 95 del 2011) introduce, all'articolo 7, sanzioni per chi « assiste anche finanziariamente » la produzione delle bombe a grappolo.

Si segnala, infine, che i Parlamenti di Belgio, Irlanda, Lussemburgo e Nuova Zelanda hanno già approvato leggi che vietano gli investimenti nelle *cluster bomb*, mentre i fondi pensione di Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia hanno interrotto qualsiasi rapporto con le compagnie produttrici. Allo stesso tempo sono in corso altre iniziative parlamentari sulla stessa questione anche in Germania, Danimarca Olanda, Norvegia e Svizzera.

La presente proposta di legge, dunque, in coerenza con le scelte già compiute dal Parlamento italiano e con le molte iniziative delle altre Assemblee parlamentari citate, si ispira ai principi umanitari che da sempre caratterizzano l'ordinamento

costituzionale dell'Italia e che attraverso le convenzioni internazionali sono adottati dai Paesi democratici di gran parte del mondo.

Essa si propone di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e di submunizioni a grappolo da parte delle banche, delle società di intermediazione mobiliare, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile, dei fondi pensione, delle fondazioni bancarie e, comunque, di tutti gli intermediari finanziari.

L'articolo 1 stabilisce il divieto per gli intermediari abilitati di sostenere finanziariamente qualsiasi operazione che abbia come oggetto le mine antipersona e le munizioni e submunizioni a grappolo, l'articolo 2 reca una serie di definizioni; l'articolo 3 stabilisce i compiti della Banca d'Italia; all'articolo 4 sono indicate le verifiche necessarie; l'articolo 5 stabilisce le sanzioni per chi viola la legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Divieto).*

1. È vietato a tutti gli intermediari abilitati il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, come definite dall'articolo 2.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « intermediari abilitati »: le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

b) « finanziamento »: ogni forma di supporto finanziario, quali la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2;

c) « mina antipersona »: ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione sul divieto d'impiego,

di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106;

d) « munizioni e submunizioni a grappolo »: ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o a rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

#### ART. 3.

*(Compiti della Banca d'Italia).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana apposite direttive per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo.

2. Nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, la Banca d'Italia provvede a istituire l'elenco delle società di cui all'articolo 1 e a indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

#### ART. 4.

*(Verifiche).*

1. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso le loro sedi.

## ART. 5.

*(Sanzioni).*

1. Gli intermediari abilitati che non osservano il divieto di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 1.000.000 euro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0001450\*